

STATUTO AGSAT - ONLUS

ASSOCIAZIONE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI

DEL TRENINO

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita, tra genitori, familiari e tutori di persone affette da sindrome Autistica, l'Associazione denominata: **A.G.S.A.T. Associazione Genitori Soggetti Autistici del Trentino – ONLUS.**

L'Associazione si impegna all'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

La sede provinciale è a Trento via Giancarlo Maroni, n°15. Lo spostamento della sede può essere deciso dal Consiglio Direttivo senza che ciò comporti modifiche dello statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 FINALITÀ' E ATTIVITÀ'

Per sindrome autistica si intende la sindrome identificata dalla definizione formulata nelle classificazioni internazionali, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) della Società Psichiatrica Americana) e ICD (International Classification of Diseases and Disorders) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

L'autismo è la conseguenza di una disfunzione cerebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica.

L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa si propone esclusivamente di perseguire finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a favore dei soggetti artistici ed affetti da sindromi correlate, operando essa nel settore dell'assistenza sociale e socio - sanitaria.

L'Associazione garantisce l'assistenza sociale e socio – sanitaria in favore delle persone autistiche e sindromi correlate con disturbi generalizzati dello sviluppo affinché sia loro consentito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità. L'Associazione intende, altresì, promuovere la ricerca scientifica nel campo della sindrome autistica, incentivando la formazione e l'aggiornamento degli operatori e concorrendo alla tutela dei diritti civili degli stessi soggetti autistici e affetti da sindromi correlate.

L'Associazione, in favore degli autistici e dei soggetti affetti da sindromi correlate, si propone di:

- creare un collegamento tra le famiglie e valorizzare le potenzialità terapeutiche nel campo dell'autismo e delle sindromi correlate;
- sostenere, stimolare, collaborare con "équipe" scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull'autismo, sulle sue cause e sulle possibili terapie.

- promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nello sport e nella società;
- sensibilizzare l'opinione pubblica, i genitori e gli operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze;
- stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali;
- promuovere, costituire, amministrare strutture riabilitative, sociosanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto; strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni degli autistici e disabili intellettivi e relazionali.
- stabilire rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni italiane e straniere di cui si condividano pienamente gli obiettivi.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

ART. 3 – SOCI

I soci si distinguono in ordinari; sostenitori; onorari.

I soci ordinari sono i tutori e i familiari dei soggetti autistici e affetti da sindromi correlate, intesi come parenti fino al secondo grado in linea retta e quarto grado in linea collaterale.

Sono soci sostenitori tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che aderiscono liberamente all'Associazione garantendole un qualsiasi sostegno.

I soci onorari sono tutti quelli che si sono tutti coloro che si sono distinti per speciali meriti nei confronti dell'associazione o nei campi oggetto dell'associazione e vengono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I soci, per essere ammessi all'Associazione, devono rivolgere domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di accettare, senza riserva, lo statuto dell'Associazione.

L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo e decorrerà da quella data; l'eventuale diniego dovrà essere motivato e sarà appellabile in Assemblea.

All'atto dell'ammissione il socio dovrà versare la quota associativa. Il versamento della quota associativa dovrà essere effettuato annualmente entro il mese di febbraio. Il socio ammesso nel corso dell'anno sarà tenuto al versamento dell'intera quota annuale al momento dell'ammissione e dopo tre mesi da tale data acquista diritto di voto.

E' espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative; ciascun socio maggiore di età ed in regola con il versamento della quota associativa è titolare del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.

I soci cessano di appartenere all'Associazione, oltreché per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione. Il recesso diventa operante alla presentazione della comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Direttivo. La decadenza si verifica per morosità nel pagamento delle quote associative. Il Consiglio Direttivo può dichiarare l'esclusione del socio:

- che non è in regola con i contributi associativi da almeno 3 mesi,
- che non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto,
- che non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione del socio è notificata per iscritto; l'escluso può produrre, entro 45 giorni dalla notifica, appello al Collegio dei Probiviri, il quale decide in via definitiva.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di appartenere all'Associazione, come pure gli eredi dello stesso, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 4 STRUTTURE

L'A.G.S.A.T. è una Associazione articolata sul territorio della Provincia autonoma di Trento con una sede provinciale ed eventuali sezioni locali.

La sezione provinciale e quelle locali, nella loro autonomia, possono dotarsi di proprio regolamento purché non in contrasto con il presente statuto.

La sezione provinciale gode di autonomia normativa sul piano organizzativo, gestionale e patrimoniale. E' dotata di piena autonomia sostanziale e processuale e risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni contratte.

ART. 5 ORGANI

L'A.G.S.A.T. provinciale ha i seguenti organi:

- L'assemblea dei soci
- Presidente
- Consiglio Direttivo
- Collegio dei Probiviri
- Collegio dei Revisori.

ART. 6 ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed è presieduta e convocata dal Presidente dell'Associazione.

La convocazione avviene mediante avviso scritto ai soci inviato almeno otto giorni prima con indicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea può altresì essere convocata dal Presidente su domanda motivata di un quinto dei soci oppure su richiesta di tre componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di soci.

Hanno diritto di voto tutti i soci ordinari e sostenitori e onorari iscritti nei relativi albi ed in regola con il pagamento della quota sociale.

L'assemblea elegge a maggioranza il Presidente e quattro componenti il Consiglio Direttivo.

L'elettorato passivo spetta a tutti i soci ordinari e sostenitori senza alcuna formalità. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto più voti. In caso di parità è previsto il ballottaggio ed in caso di ulteriore parità risulterà eletto il candidato più anziano.

L'Assemblea elegge il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori.

L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 31 maggio, per l'approvazione del bilancio.

Se l'Assemblea non approva il bilancio decade automaticamente il Presidente ed il Consiglio Direttivo. In questo caso l'Assemblea nomina un commissario che gestisce la struttura nell'ordinaria amministrazione e convoca entro 45 giorni l'assemblea per l'elezione degli organi decaduti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide a maggioranza dei soci presenti. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria richiedono invece la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

--l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale;

--l'elezione e la decadenza degli Organi sociali.

--La determinazione delle quote associative.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

--l'approvazione e le modifiche dello statuto;

--la delibera di scioglimento dell'Associazione nonché di incorporazione o di fusione con altre strutture analoghe;

--la nomina del commissario liquidatore

- la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

ART. 7 PRESIDENTE E CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Il Presidente presiede e convoca l'Assemblea.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo che regge ed amministra l'Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è composto da quattro consiglieri e dal Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo predispose i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Esso assume, altresì, il personale se necessario.

Il Consiglio Direttivo determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo ed al programma generale approvato, promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzando la spesa.

Il Consiglio Direttivo vigila perché siano osservate le norme statuarie. Il Presidente è consegnatario del patrimonio dell'Associazione.

ART. 8 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da un supplente eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra costoro e gli organi dell'Associazione. Esso giudica, "ex bono et equo", senza particolare formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.

I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altra carica all'interno dell'Associazione.

Al Collegio dei Probiviri potranno essere affidati altri compiti dal regolamento delle sezioni.

Il componente che risulta direttamente o indirettamente interessato alle decisioni del Collegio deve essere sostituito con un membro supplente.

ART. 9 COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, di cui uno è iscritto all'albo, e due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori è eletto in seno al Collegio stesso.

Ha i compiti di vigilare sulla regolare tenuta della contabilità dell'Associazione ai sensi dell'art. 2403 e seguenti del Codice Civile.

Si riunisce almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione. E' obbligatorio prima dell'esame del bilancio un parere tecnico sulle scritture contabili.

I Revisori possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento di determinati lavori e attività sociali.

Essi non possono ricoprire alcuna altra carica all'interno dell'Associazione.

ART. 10 CARICHE SOCIALI E DURATA

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di quattro anni e, limitatamente per le cariche gestionali ed esecutive, non possono essere attribuite alla stessa persona per più di quattro mandati consecutivi.

Quando il Presidente, per qualsiasi motivazione cessa dalle sue funzioni, sono automaticamente decaduti tutti gli incarichi da esso attribuiti.

ART. 11 BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE

Alla fine di ogni esercizio sociale debbono essere redatti, a cura del Presidente e del Tesoriere e fatti propri dal Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre ai rispettivi organi per l'approvazione.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione provinciale dispone di patrimonio proprio composto da:

- quote associative e contributi degli associati;
- beni mobili ed immobili provenienti da acquisti, donazioni, oblazioni, lasciti o eredità;
- erogazioni liberali da persone fisiche e imprese;
- contributi da Enti pubblici ed entrate da convenzioni;
- entrate da attività direttamente connesse.

L'Associazione deve tenere i registri contabili obbligatori. Tutti i movimenti contabili devono essere supportati da documenti giustificativi.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione si obbliga ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 12 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

L'avviso dell'Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato con almeno 30 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.

L'assemblea deciderà, con le stesse modalità, chi dovrà svolgere le funzioni di liquidatore.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, per qualunque causa, ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART 13 NORME DI RINVIO E TRANSITORIE DI ATTUAZIONE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e alle altre leggi vigenti in materia.